

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. 27-5205

**Criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presso la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento ai sensi dell'art. 11 della L.R. 34/2008 e s.m.i.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- la Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015, che ha modificato la legge sopra citata;
- l'art. 11 che nella sua nuova formulazione istituisce la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, alla quale sono assegnate le seguenti funzioni:
  - a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di Formazione e orientamento professionale);
  - b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti al mercato del lavoro e alle politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
  - c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
  - d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
  - e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
  - f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

Preso atto che l'art.11, comma 2, della L.R. 34/2008, e s.m.i., disciplina la composizione della Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento (di seguito “Commissione regionale di concertazione”) prevedendo:

- alla lettera c) “fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d)”;
- alla lettera d) “fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c)”.

Dato atto che, ai sensi dell'art.11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34, le funzioni del “Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale”, di cui all'art. 19 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63, sono confluite nella Commissione regionale di concertazione.

Vista la D.G.R. 11 dicembre 2013 n. 5-6867 recante “Criteri per la composizione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art.11 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34: prime indicazioni”.

Ritenuto, di adeguare, ai fini del calcolo degli indici di maggiore rappresentatività comparata, i dati indicati nella citata D.G.R. 11 dicembre 2013, n. 5-6867, in quanto è nel frattempo intervenuta la modifica della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34, attraverso la L.R. 22 dicembre 2015, n. 26;

ritenuto, pur considerando che il contesto socio-economico si è negli anni evoluto e la rappresentatività delle organizzazioni datoriali è diventata trasversale rispetto ai settori economici piemontesi, di dover assicurare la rappresentanza a ciascuno dei comparti già individuati dalla D.G.R. 11 dicembre 2013 n. 5-6867;

considerato, quindi, che per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro, deve essere assicurata la rappresentanza a ciascuno dei seguenti comparti:

- agricoltura;
- artigianato,
- commercio e servizi;
- cooperazione;
- industria.

Ritenuto, inoltre, ai fini della designazione dei rappresentanti in seno alla Commissione in oggetto indicata, di accorpate il comparto “artigianato” con il comparto “commercio e servizi” in ragione della peculiarità delle imprese rappresentate;

accertato che, in mancanza di una normativa che determini inequivocabilmente il percorso atto a definire il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, si rende necessario procedere ad una specifica ed autonoma rilevazione dei dati di rappresentatività presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro del Piemonte.

Ai fini della definizione dei criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, si ritiene di:

- stabilire il numero dei componenti presso la Commissione regionale di concertazione in dodici effettivi e dodici supplenti;
- stabilire che i criteri per la nomina dei rappresentanti riguardino i dodici componenti effettivi e per ciascun componente effettivo venga assegnato un componente supplente;
- definire i criteri per la nomina, mediante l'individuazione di indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti presso la Commissione regionale di concertazione, così come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che stabilisce altresì il metodo di attribuzione dei componenti;
- individuare le definizioni per l'applicazione dei criteri indicati nell'Allegato A) secondo quanto riportato nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della definizione dei criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, si ritiene di:

- stabilire il numero dei componenti presso la Commissione regionale di concertazione in dodici effettivi e dodici supplenti;
- stabilire per il comparto “agricoltura” l’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente, motivata dalla specificità del settore che, oltre agli indici sintomatici di maggiore rappresentatività individuati, tiene conto anche delle giornate lavorative prestate dai lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
- stabilire per il comparto “cooperazione” l’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente, motivata dalla specificità del settore per il quale, ai sensi dell’ art. 9, co. 1 lettera b) della L.R. n. 23/2004, la rappresentatività è rinvenibile nel volume di attività annuo realizzato e nel numero complessivo dei soci aderenti;
- stabilire che i criteri per la nomina riguardino i rimanenti dieci componenti effettivi da assegnare ai comparti “artigianato, commercio e servizi” e “industria”, e che per ciascun componente effettivo venga assegnato un componente supplente;
- definire i criteri per la nomina mediante l’individuazione di indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti presso la Commissione regionale di concertazione, così come indicato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che stabilisce altresì il metodo di attribuzione dei componenti;
- individuare le definizioni per l’applicazione dei criteri indicati nell’Allegato A) secondo quanto riportato nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot.32/0020841.11-11-2016 datata 11/11/2016, in risposta alla richiesta della Regione Piemonte del 04/10/2016, di trasmissione dei più aggiornati elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

ritenuto di invitare alla rilevazione dati solo le organizzazioni presenti nella sopra citata nota che abbiano, alla data di approvazione della presente deliberazione, almeno una sede attiva sul territorio della Regione Piemonte; per la definizione di sede di rinvia a quanto indicato nel citato Allegato B).

Al fine di garantire l’operatività della Commissione regionale di concertazione si ritiene opportuno stabilire che, qualora, non fosse rispettata la condizione di pariteticità tra i componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, si procederà con l’attribuzione dei posti vacanti al comparto o all’organizzazione sindacale che abbia totalizzato il maggior numero di componenti.

Considerato opportuno demandare alla Direzione Coesione sociale:

- la definizione del metodo di calcolo e degli strumenti per la rilevazione degli indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale stabiliti con la presente deliberazione;
- la rilevazione dei dati presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e presso le organizzazioni dei datori di lavoro dei comparti “industria” e “artigianato, commercio e servizi” del Piemonte;
- l’istruttoria relativa all’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- la trasmissione degli esiti della predetta istruttoria al Presidente della Giunta regionale, che provvederà alla costituzione della Commissione regionale di concertazione con decreto, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 34/2008 e s.m.i. e alla nomina dei componenti.

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l’art. 6, comma 2, che stabilisce che la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazioni di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica e può dar luogo solamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il predetto comma, inoltre, stabilisce che: *“La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”*;

in considerazione del fatto che la Commissione regionale di concertazione è di nuova costituzione, si stabilisce di non prevedere gettoni di presenza né rimborsi spese per i partecipanti, pertanto la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Sentita la competente Commissione consiliare, che nella seduta del 31 maggio 2017, si è espressa favorevolmente, come risulta a verbale, a norma dell’art.11, comma 3, della legge regionale n. 34/2008 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”*;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime

*delibera*

-di stabilire il numero dei componenti presso la Commissione regionale di concertazione in dodici effettivi e dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, e in dodici effettivi e dodici supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

-di approvare i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, presso la Commissione regionale di concertazione di cui all’art. 11 della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 *“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”*, mediante l’individuazione di indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale, del numero massimo di componenti ad essi attribuiti e del metodo di attribuzione dei componenti così come riportati nell’Allegato A) *“Criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presso la Commissione regionale di concertazione”*, che rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di approvare le definizioni per l’applicazione dei criteri indicati nell’Allegato A) secondo quanto riportato nell’Allegato B) *“Definizioni per l’applicazione dei criteri indicati nell’Allegato A)”*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di prevedere, per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro, la rappresentanza a ciascuno dei seguenti comparti:

- agricoltura;
- artigianato,
- commercio e servizi;

- cooperazione;
- industria;

-di accorpate il comparto “artigianato” con il comparto “commercio e servizi” in ragione della peculiarità delle imprese rappresentate;

-di stabilire l’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente per il comparto “agricoltura”, motivata dalla specificità del settore che, oltre agli indici sintomatici di maggiore rappresentatività indicati nel citato Allegato A, tiene conto anche delle giornate lavorative prestate dai lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

-di stabilire che, congiuntamente, le organizzazioni dei datori di lavoro del comparto “agricoltura”, indicate alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot.32/0020841.11-11-2016 datata 11/11/2016, che abbiano, alla data di approvazione della presente deliberazione, almeno una sede attiva sul territorio regionale, comunichino i nominativi del componente effettivo e del componente supplente;

-di stabilire l’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente per il comparto “cooperazione”, motivata dalla specificità del settore per il quale, ai sensi dell’ art. 9, co. 1 lettera b) della L.R. n. 23/2004, la rappresentatività è rinvenibile nel volume di attività annuo realizzato e nel numero complessivo dei soci aderenti;

-di stabilire che, congiuntamente, le organizzazioni dei datori di lavoro del comparto “cooperazione”, di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopracitata, che abbiano, alla data di approvazione della presente deliberazione, almeno una sede attiva sul territorio regionale, comunichino i nominativi del componente effettivo e del componente supplente;

-di procedere, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dei comparti “commercio, artigianato e servizi” e “industria”, ad una specifica ed autonoma rilevazione dei dati di maggiore rappresentatività comparata regionale presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopracitata, che abbiano, alla data di approvazione della presente deliberazione, almeno una sede attiva sul territorio regionale; per la definizione di sede di rinvia a quanto indicato nel citato Allegato B);

-di stabilire che, al fine di garantire l’operatività della Commissione regionale di concertazione, qualora, non fosse rispettata la condizione di pariteticità tra i componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, si procederà con l’attribuzione dei posti vacanti al comparto o all’organizzazione sindacale che abbia totalizzato il maggior numero di componenti;

-di demandare alla Direzione Coesione sociale l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione come illustrato in premessa, individuando il termine per la conclusione del procedimento in 60 giorni dall’inizio delle comunicazioni di richiesta dati; tale procedimento integra l’elenco di cui alla dgr n.20-5112 del 29/05/2017;

-di non riconoscere alcun gettone di presenza né rimborso spese, ai componenti per la partecipazione alle sedute della Commissione regionale di concertazione, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; pertanto la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A)

### CRITERI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 34/2008 MODIFICATO DALLA L.R. 26/20015.

#### 1. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

##### 1.1 Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale e numero massimo di componenti ad essi attribuiti

Sono stabiliti i seguenti indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti effettivi e supplenti presso la Commissione regionale di concertazione, come riportato nella Tabella 1.

Tab. 1 - Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le per le organizzazioni sindacali dei lavoratori

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI		
INDICI SINTOMATICI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA REGIONALE	NUMERO DI COMPONENTI ASSEGNATI A CIASCUN INDICE PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE	
	EFFETTIVI	SUPPLENTI
a) Numero di lavoratori iscritti al 31 dicembre 2015 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, operanti presso unità locali site in Piemonte.	5	5
b) Numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l'organizzazione considerata svolge la propria attività al 31 dicembre 2015.	5	5
c) Numero complessivo di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stipulati livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 11 novembre 2016.	1	1
d) Numero complessivo di vertenze di lavoro nelle controversie individuali, plurime e collettive relative all'anno nel 2015 e rilevate dalla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Interregionale del Lavoro di Milano del 15/03/2016.	1	1
Totale	12	12

##### 1.2 Metodo di attribuzione dei componenti

Per la determinazione del numero dei componenti spettanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si procederà nel modo seguente:

- per ciascuna organizzazione, in forma singola o associata, verrà effettuato il calcolo del “peso percentuale” di ogni indice rispetto al totale dell’indice considerato;
- in relazione a ciascuno degli indici saranno applicate le seguenti soglie percentuali a cui è correlato un numero di componenti attribuibili a ciascuna organizzazione, o associazione di organizzazioni, presso la Commissione regionale di concertazione (Tabella 2).

Tab. 2 – Soglie percentuali di punteggio per le organizzazioni sindacali dei lavoratori

ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI	
<b>a) LAVORATORI ISCRITTI</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<30%	0
30%<x<40%	1
40%<x<50%	2
50%<x<60%	3
60%<x<70%	4
>70%	5
<b>b) SEDI SUL TERRITORIO</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<30%	0
30%<x<40%	1
40%<x<50%	2
50%<x<60%	3
60%<x<70%	4
>70%	5
<b>c) CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<50%	0
>50%	1
<b>d) VERTENZE DI LAVORO</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<50%	0
>50%	1

- Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti derivante dal metodo di calcolo risultasse superiore ai posti disponibili associati all’indice, i

componenti verranno attribuiti a partire dall'organizzazione sindacale dei lavoratori, o associazione di organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, nel corrispondente indice, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

- Nel caso in cui, invece, il numero complessivo dei componenti derivante dal metodo di calcolo risultasse inferiore ai posti disponibili associati all'indice, i componenti mancanti verranno attribuiti all'organizzazione sindacale dei lavoratori, o associazione di organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, nel corrispondente indice, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

## 2. ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

### 2.1 Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale e numero massimo di componenti ad essi attribuiti

Sono stabiliti gli indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale, per le organizzazioni dei datori di lavoro dei comparti “artigianato, commercio e servizi” e “industria”, a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti effettivi e supplenti presso la Commissione regionale di concertazione, come riportato nella Tabella 3.

Tab. 3 -- Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le organizzazioni dei datori di lavoro

ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO		
INDICI SINTOMATICI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA REGIONALE (Solo per i comparti “artigianato, commercio e servizi” e “industria”)	NUMERO DI COMPONENTI ASSEGNATI A CIASCUN INDICE PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE	
	EFFETTIVI	SUPPLEMENTI
a) Numero complessivo di imprese aventi sedi (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte, che siano associate all'organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata al 31 dicembre 2015.	3	3
b) Numero complessivo di lavoratori dipendenti operanti presso sedi (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte delle imprese associate all'organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata al 31 dicembre 2015.	4	4
c) Numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l'organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata svolge la propria attività al 31 dicembre 2015.	1	1
d) Numero complessivo di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stipulati livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 11 novembre 2016.	2	2
Totale	10	10

## 2.2 Metodo di attribuzione dei componenti

Per la determinazione del numero dei componenti spettanti ai comparti “industria” e “artigianato, commercio e servizi”, si procederà nel modo seguente:

- per ciascun comparto, verrà effettuato il calcolo del “peso percentuale” di ogni indice rispetto al totale dell’indice considerato;
- in relazione a ciascuno degli indici saranno applicate le seguenti soglie percentuali a cui è correlato un numero di componenti attribuibili a ciascun comparto, presso la Commissione regionale di concertazione (Tabella 4).

Tab. 4 – Soglie percentuali delle organizzazioni dei datori di lavoro

ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO	
<b>a) IMPRESE ASSOCIATE</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascun comparto
<40%	0
40%<x<60%	1
60%<x<80%	2
>80%	3
<b>b) LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSOCIATE</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascun comparto
<40%	0
40%<x<50%	1
50%<x<70%	3
>70%	4
<b>c) SEDI SUL TERRITORIO REGIONALE</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascun comparto
<50%	0
>50%	1
<b>d) CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI</b>	
Soglie percentuali di punteggio	n. componenti attribuibili a ciascun comparto
<50%	0
>50%	2

- Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti, effettivi e supplenti, derivante dal metodo di calcolo risultasse superiore ai posti disponibili associati all’indice, i componenti verranno attribuiti, a partire dal comparto che abbia conseguito il peso percentuale più alto, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
- Nel caso in cui, invece, il numero complessivo dei componenti derivante dal metodo di calcolo risultasse inferiore ai posti disponibili associati all’indice, i componenti mancanti verranno attribuiti comparto che abbia conseguito il peso percentuale più alto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

**DEFINIZIONI**  
*per l'applicazione dei criteri indicati nell'Allegato A)*

**1. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI**

- Per numero di lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende:

il numero complessivo dei lavoratori dipendenti con contratto di diritto privato che abbiano aderito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori oggetto di rilevazione, operanti presso imprese ubicate in Piemonte e ripartito per categorie. Dalla rilevazione si escludono i pensionati.

- Per numero di sedi si intende:

il numero complessivo di sedi sul territorio della Regione Piemonte presso cui l'organizzazione svolge le proprie attività previste dallo statuto ed è in possesso di un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale il personale dell'organizzazione svolge regolarmente attività. La sede deve essere utilizzata in forma autonoma e l'organizzazione deve essere in grado di documentarne i recapiti intestati all'organizzazione, l'intestazione delle utenze all'organizzazione stessa, il contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'organizzazione, il dettaglio degli orari di apertura al pubblico, altra documentazione, ecc.

Sono da considerare solo le sedi con orari di apertura superiori a due ore consecutive nell'arco della settimana.

Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc.).

- Per numero di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati si intende:

il numero complessivo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilevati dalla nota del MLPS n. prot.32/0020841.11-11-2016 datata 11/11/2016 .

- Per numero di vertenze si intende:

il numero complessivo di vertenze di lavoro nelle controversie individuali, plurime e collettive relative all'anno nel 2015 rilevate dalla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Interregionale del Lavoro di Milano del 15/03/2016.

## **2. ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO**

- Per numero di imprese associate si intende:

il numero complessivo di imprese, aventi almeno una sede (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte, associate all'organizzazione dei datori di lavoro considerata.

- Per numero di lavoratori dipendenti delle imprese associate all'organizzazione si intende:

il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratti di tipo subordinato che prestano il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

- Per numero di sedi si intende:

il numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l'organizzazione svolge le proprie attività previste dallo statuto. Le sedi devono essere in possesso di un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale il personale dell'organizzazione svolge regolarmente attività prevista dallo statuto dell'organizzazione. La sede deve essere utilizzata in forma autonoma e l'organizzazione deve essere in grado di documentare il numero di telefono intestato all'organizzazione, l'intestazione delle utenze all'organizzazione stessa, il contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'organizzazione, altra documentazione, ecc.

Sono da considerare solo le sedi con orari di apertura superiori a due ore consecutive nell'arco della settimana.

Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc.).

- Per numero di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati si intende:

il numero complessivo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilevati dalla nota del MLPS n. prot.32/0020841.11-11-2016 datata 11/11/2016 .